



Spettabile

BANCA D'ITALIA

Servizio Regolamentazione e Analisi Macro-prudenziale

Divisione Bilanci e Segnalazioni

VIA P.E.C.: ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 4 novembre 2016

Si fa riferimento alla consultazione pubblica, aperta fino al 7 novembre 2016, avviata da codesta spettabile Autorità e avente ad oggetto “*Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito e modifiche alle segnalazioni statistiche di vigilanza di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e IMEL*”, nel cui ambito vengono in particolare sottoposti a consultazione: **(a)** il documento denominato “*Matrice dei conti Bozza del 9° aggiornamento*” della Circolare n. 272; **(b)** il documento denominato “*Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL, Bozza del 15° aggiornamento*” della Circolare n. 217; **(c)** il documento denominato “*Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito*” recante la Circolare n. 154.

L'Associazione fra le Banche Estere in Italia (di seguito anche “**AIBE**”), fondata nel 1984, è un'associazione volontaria senza scopo di lucro che ha come finalità la tutela degli interessi delle banche estere e degli uffici di rappresentanza di banche estere associati, nonché degli altri enti finanziari esteri aderenti all'associazione.



In particolare, l'AIBE (i) promuove attività di analisi e approfondimento di tematiche attinenti alla finanza internazionale e (ii) tratta le problematiche di interesse del settore sottoponendole alle autorità competenti. In tale ambito, l'AIBE, accogliendo l'invito di Codesta spettabile Autorità, intende fornire con la presente le proprie osservazioni, commenti e proposte, frutto di consultazione al proprio interno con le Associate. I commenti sono in particolare riferiti al documento denominato “*Matrice dei conti Bozza del 9° aggiornamento*” della Circolare n. 272.

La bozza di aggiornamento della Circolare n. 272 introduce *inter alia* modifiche che riguardano la disciplina segnaletica delle succursali italiane di banche comunitarie. In particolare, la normativa in consultazione dispone che le “*succursali italiane di intermediari comunitari (soggetti non distinti, per la disciplina sui servizi di investimento, dalle “case madri”), le cui case madri*” negoziano a valere sul proprio portafoglio strumenti finanziari con clientela residente in Italia, ovvero eseguono ordini per conto di clientela residente in Italia, ovvero trasmettono ad altri intermediari ordini di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari per conto di clientela residente in Italia, segnalino i relativi importi all’Autorità di Vigilanza nell’ambito della matrice dei conti.

1. A tal riguardo, prima di entrare nel merito degli adempimenti, si chiede a codesta spettabile Autorità di chiarire la portata degli stessi, precisando che essi trovano applicazione nella misura in cui sia la succursale della banca comunitaria a prestare effettivamente il servizio di investimento interessato



dalla segnalazione ed escludendo, invece, che la disciplina sia volta a imporre la segnalazione di tutte le situazioni in cui il servizio venga prestato in Italia direttamente dalla casa madre in regime di libera prestazione di servizi.

Ciò in quanto, infatti, pur essendo evidente sin dalle premesse del documento che le segnalazioni sono limitate all'operatività delle banche comunitarie mediante succursale in Italia, il *wording* utilizzato potrebbe prestarsi anche a una diversa lettura che, si ritiene, travalicherebbe la *ratio* stessa della disciplina.

A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare che le banche comunitarie operano nel settore finanziario in Italia mediante due differenti modelli operativi che possono anche coesistere, come si preciserà nel prosieguo:

- in un primo modello, il servizio di investimento è prestato in Italia in regime di libera prestazione di servizi (di seguito “**LPS**”) dalla casa madre;
- nel secondo modello, invece, la casa madre opera per il tramite di una *branch*.

Come noto, peraltro, sovente le banche comunitarie possono operare, a seconda dei servizi o dei clienti, con entrambe le modalità. E' inoltre prassi diffusa che taluni servizi siano espressamente svolti sia con *branch*, sia in LPS, consentendo alla casa madre di poter decidere, a seconda delle fattispecie, del cliente, dei contesti di mercato, dei modelli operativi, etc., quale modalità in concreto utilizzare. Ebbene, proprio in questo caso, si ritiene opportuno un chiarimento per evitare che una non corretta lettura del testo normativo possa finire con l'imporre alle *branch* oneri segnaletici, nel caso in cui il relativo servizio di investimento non venga prestato tramite la succursale, bensì in LPS.



In altri termini, nell'ambito di tale schema operativo (prestazione in LPS del servizio direttamente da casa madre) la *branch* italiana, nella misura in cui non presti il relativo servizio di investimento, non dovrebbe essere tenuta ad alcun obbligo segnaletico, la cui imposizione, lo si ripete, si ritiene travalicherebbe l'ambito di applicazione del documento in consultazione.

Tale ricostruzione appare coerente non solo con la *ratio* del documento di codesta rispettabile Autorità, ma anche con i principi che regolano l'ordinamento finanziario comunitario. Infatti, come noto, in relazione all'operatività in LPS, trova applicazione in ambito comunitario il principio del c.d. *home country control*, in base al quale l'intermediario che opera al di fuori dal proprio paese di origine è soggetto, sui servizi prestati in altri Stati UE, alla vigilanza della propria Autorità. I dati relativi alla prestazione di servizi di investimento della casa madre in LPS vengono infatti già ricompresi nelle segnalazioni trasmesse dalla casa madre alla propria Autorità.

Occorre inoltre considerare che il legislatore comunitario attribuisce alle Autorità di vigilanza del Paese ospitante il potere di chiedere informazioni alla *branch*, solamente sulle sue attività (ossia per i servizi di investimento dalla stessa prestati in Italia). Il Considerando n. 26 della Direttiva 2013/36 (“**CRD IV**”), infatti, stabilisce che *“Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti dovrebbero avere il potere di effettuare caso per caso controlli in loco e ispezioni sulle attività delle succursali di enti nel loro territorio e chiedere informazioni ad una succursale sulle sue attività e a fini statistici, informativi o di vigilanza, ove gli Stati membri ospitanti lo ritengano rilevante per ragioni di stabilità del sistema finanziario”*.



Una diversa lettura porterebbe a una discriminazione nella misura in cui i soggetti che operano solo in LPS non sarebbero gravati da alcun onere a differenza dei soggetti che, per scelte organizzative, hanno deciso di aprire anche una *branch* che, però, si ripete nel caso di specie non presterebbe il relativo servizio di investimento.

Da ultimo può osservarsi che gli oneri di carattere segnaletico e, in generale, i presidi di Vigilanza, come più volte affermato da codesta spettabile Autorità, sono adottati in ossequio al principio di proporzionalità e secondo un approccio *risk based*. In base a tali principi, può affermarsi che l'introduzione di oneri a carico degli intermediari si giustifica nella misura in cui tale onere sia volto a presidiare attività svolte da parte del soggetto vigilato che rilevano contabilmente e sotto il profilo della assunzione di rischi. Ebbene, nel caso di specie, l'operatività di casa madre in libera prestazione di servizi in Italia non ha impatto sulla succursale italiana.

Tanto premesso, si chiede quindi a codesta spettabile Autorità di chiarire la portata degli obblighi di segnalazione escludendone espressamente l'applicabilità all'operatività delle banche comunitarie che operano in LPS. A tal fine si valuti l'inserimento, per esempio, in premessa al documento del seguente inciso (o altro di analogo tenore):

“Gli obblighi di segnalazione di cui alla presente Matrice dei Conti non trovano applicazione in relazione all'attività prestata in libera prestazione di servizi, ma solo e nella misura in cui i servizi di investimento sono prestati dalla succursale italiana, rilevando quindi contabilmente e sotto il profilo dell'assunzione dei rischi”.



2. Premesso che la portata degli obblighi introdotti con le norme sopra descritte debba intendersi circoscritta alla sola prestazione di servizi da parte della succursale italiana, si consenta altresì un'ulteriore riflessione in merito agli adempimenti a carico delle *branch*, introdotti con il documento in consultazione. In particolare, il grado di dettaglio delle segnalazioni, che, come noto, coinvolgono direttamente la casa madre, imporrebbe a carico della *branch* dei costi non trascurabili e difficilmente giustificabili anche nei rapporti con casa madre, peraltro non necessariamente proporzionati alle dimensioni e alla operatività della *branch* stessa. Inoltre, molti dei dati che codesta spettabile Autorità intenderebbe richiedere con il documento in consultazione, sono già oggetto di segnalazione da parte della casa madre alla propria Autorità di vigilanza (analogamente a quanto Banca d'Italia chiede alle banche italiane, tenute a segnalare anche l'operatività all'estero delle proprie succursali).

Inoltre, proprio perché si tratterebbe di informazioni di pertinenza di casa madre, i dati non potrebbero essere sempre efficacemente separati da quelli relativi all'operatività della stessa.

Si evidenzia, infine, che il grado di dettaglio delle presenti segnalazioni che coinvolge casa madre presenta oneri non trascurabili per la *branch* sia di tipo informatico che di tipo organizzativo. Inoltre, i diversi modelli operativi delle case madri potrebbero produrre l'effetto di fornire dati su base aggregata non sempre omogenei tra i diversi segnalanti. In aggiunta, si rileva come l'implementazione dei nuovi elementi da segnalare richiederebbe necessariamente del tempo anche in funzione della già menzionata complessità organizzativa dei soggetti coinvolti e dei servizi prestati in Italia.



Alla luce di ciò, l'AIBE riterrebbe utile proporre a codesta rispettabile Autorità l'apertura di un tavolo tecnico di lavoro, se possibile propedeutico all'entrata in vigore della parte del nono aggiornamento della Circolare n. 272 oggetto della presente nota, al fine di consentire la definizione di adempimenti segnaletici che, da un lato, possano rispondere a pieno alle esigenze informative rappresentate nel documento, e, dall'altro, risultino coerenti con le informazioni disponibili relative alla operatività in Italia. Tale dialogo consentirebbe anche di condividere gli obiettivi dei rinnovati adempimenti richiesti in conformità al già citato Considerando n. 26 della CRD IV.

Infine, qualora fosse mantenuto l'impianto segnaletico proposto, comunque modificato nel *wording* in modo da escludere l'operatività in LPS delle banche comunitarie per i motivi di cui sopra, auspicando in ogni caso l'apertura del tavolo di lavoro, al fine di consentire alle Associate di adeguarsi ai nuovi adempimenti, che coinvolgono un dialogo con casa madre e la predisposizione di flussi informatici idonei, si chiede di posticipare l'entrata in vigore delle nuove norme al primo gennaio 2018.

Si resta a disposizione per quanto possa occorrere e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Associazione fra le Banche Estere in Italia

(Il Segretario Generale)